

### DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

per il riconoscimento del titolo di **Medico di medicina generale**, conseguito in un Paese dell'Unione europea, della Confederazione svizzera o dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) da cittadini comunitari, cittadini della Confederazione svizzera e cittadini dell'Area SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

**AVVERTENZE:** Ai fini del riconoscimento del titolo di medico di medicina generale è necessario il preliminare riconoscimento, da parte di questo Ministero, del titolo di medico chirurgo ([Modello A1M](#) – [Allegato A1](#)) o il possesso di un titolo abilitante in Italia alla professione di medico chirurgo.

1. Copia di un documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato.  
Nel caso in cui i documenti presentati rechino dati anagrafici diversi deve essere esibita adeguata certificazione atta a comprovare che i documenti prodotti sono riconducibili alla stessa persona.
2. Qualora l'istanza non venga presentata direttamente dall'interessato, lo stesso può delegare una persona fisica o una società di servizi a presentare la domanda e/o a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il delegato dovrà produrre apposita delega, con firma in originale non autenticata, allegando copia del documento di identità del delegato e del delegante.
3. Copia autenticata \* del titolo di formazione specifica in medicina generale.
4. Attestato di conformità alla vigente normativa comunitaria del titolo di medico di medicina generale di cui si chiede il riconoscimento, rilasciato dalla competente Autorità del Paese in cui il titolo è stato conseguito. Il documento deve essere presentato **in originale**. Detto attestato deve certificare se il titolo di cui si chiede il riconoscimento è quello indicato, dal Paese che lo ha rilasciato, nell'Allegato V, punto 5.1.4. "Titoli di formazione di medico generico" della direttiva 2005/36/CE e s.m. e se è conforme a quanto indicato nell'articolo 28 della direttiva stessa.
5. Nel caso non sussistano i requisiti di cui all'articolo 28, l'Autorità competente dovrà indicare se il professionista gode nel Paese di origine dei diritti acquisiti specifici per i medici di medicina generale, così come previsto all'art. 30, comma 1, della direttiva 2005/36/CE.
6. Attestato di onorabilità professionale (*Good standing*), rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Da tale documento deve risultare che non sussistono divieti o sospensioni dall'esercizio della professione a carico del richiedente. Il documento deve essere presentato anche dal richiedente attualmente non iscritto al competente Albo/Collegio professionale per il periodo di tempo in cui è stato iscritto. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda.
7. Attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale all'esercizio della professione, rilasciato dalla competente Autorità del Paese di origine/provenienza. Il documento deve essere presentato **in originale** e prodotto con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente dichiara di non aver mai esercitato la professione, si deve produrre soltanto l'attestazione di cui al presente punto.
8. Una marca da bollo del valore di € 16,00 da apporre sul modello A2.

#### **NOTE ED AVVERTENZE GENERALI:**

Tutti i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una **traduzione** in italiano. Detta traduzione dovrà essere certificata conforme al testo originale dall'Ambasciata o dal Consolato italiano presso il Paese in cui il documento è stato rilasciato, oppure dovrà essere giurata o asseverata presso un Tribunale italiano.

\* Laddove è richiesta la copia autenticata, i **cittadini comunitari** possono produrre, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i documenti in copia semplice, unendo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà compilata secondo le modalità indicate nella stessa.

L'Amministrazione provvederà ai sensi di legge al controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni.  
**Non sono ammesse fotocopie a colori.**

L'Amministrazione invierà tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda. Sarà, pertanto, cura dell'interessato dare **tempestiva comunicazione** di ogni variazione dell'indirizzo, che potrà essere comunicato tramite posta .

L'Amministrazione non sarà responsabile delle comunicazioni non pervenute a seguito di trasferimento o di errata indicazione del recapito da parte dell'interessato o di restituzione al mittente per compiuta giacenza.

**Si ricorda che l'esercizio della professione sanitaria in Italia prima del riconoscimento del titolo da parte del Ministero della salute costituisce violazione della legge penale.**